



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, in persona del dr. Avv. ALFREDO CARBOGNANI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 3681/16 R.G. promossa da:

██████████ SAS ██████████

parte attrice opponente – avv. Giuseppe Affuso

contro

██████████ SPA – parte convenuta opposta – avv.

Simone Rinaldini

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (n. 712/16) Decisa sulle conclusioni di cui in atti da intendersi qui trascritte.

Fatto e processo - Motivi decisione

Con atto di citazione la parte attrice opponente ha citato in giudizio la parte convenuta opposta dinanzi all'istituto ufficio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 712/16 emesso dal Gdp di Reggio Emilia con il quale era stato ingiunto un pagamento di euro 4520,79 per vendita di materiale. L'opponente contestava l'incompetenza territoriale del giudice adito e la legittimità dell'ingiunzione e di non dovere nulla in quanto la fattura pretesa non era insoluta. Lamentava inoltre che le mattonelle fornite presentavano lo sgretolamento ed il distacco dello smalto, con conseguente maggior danno di 5.000,00 euro per la sostituzione del materiale

Costituendosi in giudizio la parte convenuta opposta ha contestato tutte le tesi di parte opponente, ricordando in particolare il tempo decorso dalla fornitura alla contestazione, nonché la mancata prova dei vizi assunti.

Radicatosi il contraddittorio, la causa veniva rimessa in decisione, senza istruttoria, come da ordinanza in atti da intendersi qui riportata e trascritta.

La competenza territoriale è corretta perché, oltre a quella concorrente del convenuto, sussiste anche quella dell'attore ex art. 20 e 1186 c.c. posta nel luogo

B.
SENT. n° 46/2017
13 GEN. 2017
DEP.
R.G. n° 3681/16
CRONOL. n° 257/17
REP.

ove va pagata la prestazione, vale a dire appunto presso il creditore. Non intendiamo perciò perché l'eccezione sia stata posta. Il Codice è chiaro.

In generale nel rito del giudice di pace, per inciso e come più volte detto e ritenuto da questo gdp, le prove vanno dedotte nell'atto introduttivo od al più tardi in prima udienza. Il termine di cui al comma quarto dell'art. 320 cpc viene concesso solo per integrare i mezzi di prova, e solo per quanto reso necessario dalle altrui difese, e non già per dedurre per la prima volta le prove che avrebbero potuto e dovuto essere dedotte fin dall'atto introduttivo. E comunque non possono considerarsi ex art. 244 cpc rituali le prove eventualmente dedotte che facciano mero e generico riferimento alle diffuse e descrittive, e non partitamente capitolate, circostanze dell'atto introduttivo, peraltro contenente giudizi. In ogni caso le circostanze dedotte dall'opposta sono, a prescindere dalla tempestività, non ammissibili né rilevanti per il contendere, già sufficientemente chiaro per tabulas sia per i documenti presenti che per quelli assenti già richiamati. Il credito della parte opposta verso l'opponente risulta documentato e come tale sussistente, essendo chiaramente supportato da tutti gli allegati di causa, delle fase monitoria e della fase di opposizione, anche con precisa esatta quantificazione del credito stesso.

Per il resto – come detto - la mancanza di contestazioni, se non con gli atti di causa o in prossimità degli stessi, conferma la infondatezza e pretestuosità dei relativi motivi esposti dall'opponente. Da ciò si trae conferma che l'opposizione risulta infondata, essendo di contro legittima la pretesa dell'opposta di veder saldato il proprio credito verso l'opponente, contestato a fine rapporto, mentre durante lo stesso sono mancate precise contestazioni. Al contrario la documentazione prodotta dall'opposta e le tesi della stessa, che invocano la legge e non sono smentite, attesta in modo certo la sussistenza e l'entità del credito della parte opposta come richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo, decreto che va perciò confermato. Dovendo come detto le istanze istruttorie essere svolte ex art. 320 cpc negli atti introduttivi (od al più in prima udienza: salve prove nuove, ma solo se rese necessarie dalle altrui difese) nel caso risulta che la parte attrice opponente di fatto non ha dedotto ^{adeguate} prove. Per conseguenza anche le prove offerte dall'opposte sono risultate inutili, spettando l'onere probatorio alla parte opponente come attrice di fatto, almeno sui motivi di opposizione, se non sulle ragioni di credito.

Ne deriva che la causa può essere decisa sulla scorta dei documenti versati in atti. Ebbene solo dagli stessi non è dato trarre ragioni per ritenere fondati i motivi di opposizioni. La prestazione è stata resa. L'entità del credito risulta adeguata all'opera prestata e di fatto non contestata ovvero non contestabile.

La documentazione allegata al decreto ingiuntivo, anche se in ipotesi fosse insufficiente, trasformandosi la causa (per l'opposizione) in una ordinaria, con i relativi oneri probatori, ha un'importanza relativa anzi non ne ha alcuna.

L'opposizione risulta infondata anche nel merito e come tale va respinta. In effetti non vi è agli atti traccia né documentale né di offerta istruttoria ammissibile dei motivi sostenuti dall'opponente, che appaiono per sé pretestuosi anche perché indimostrati. Più di tutto manca traccia di qualsiasi effettiva e tempestiva contestazione scritta, che se veramente i motivi di opposizione non fossero stati infondati certamente non sarebbe mancata. Verosimile invece, e lo si ritiene vero, che le contestazioni dell'opposta siano oltre che tardive anche pretestuose. L'istruttoria offerta o da ulteriormente offrirsi nei termini, oltre che non ammissibile ex artt. 2721 e segg. cc, anche perché contenente valutazioni o circostanze negative non deferibili ai testi, sarebbe stata comunque inutile perché contraria alle risultanze cartolari ed alla verosimiglianza delle versioni, specie – ripetesi – per l'assenza di ogni precedente contestazione scritta tempestiva e di prove idonee e adeguate in base ai principi citati, nonché per i documenti presenti, che rendono verosimile la versione dell'opposta e non quella dell'opponente.

Nel caso specifico, in particolare anche se si volesse superare la non rilevanza delle deduzioni, in base agli elementi nel caso desumibili per tabulas, come espresso nell'ordinanza in atti, in ogni caso si ricaverebbe dai documenti che i motivi di opposizione non sono tali da rendere non fondata l'ingiunzione emessa. La stessa è documentata. Più di tutto ciò si ricava dal lungo tempo decorso fra le prestazioni e la loro contestazione. Il che dà conferma definitiva dell'infondatezza della opposizione. Ciò anche senza deliberare espressamente sulla decadenza e prescrizione.

Quindi il decreto ingiuntivo va confermato con il rigetto dell'opposizione. Spese come per legge.

Dilatori e pretestuosi gli altri motivi, essendo la fattura pretesa estranea ai conteggi esposti dalla parte opponente, ed in realtà pertinente al credito residuo

dell'opposta. Quanto al presunto difetto delle merci, in assenza di prova ante causam (ITP o almeno foto, essendo del tutto inadeguata, per i principi citati in generale, quella orale in corso di causa), tale motivo appare altrettanto pretestuoso e dilatorio quanto gli altri motivi esposti.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa n. 3681/16 RG di opposizione al decreto ingiuntivo n. 712/16 di cui in epigrafe promossa dalla parte attrice opponente [REDACTED] SAS [REDACTED] [REDACTED] contro la parte convenuta opposta [REDACTED] [REDACTED], ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, respinge la proposta opposizione ed ogni domanda di parte opponente e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 712/16 del Giudice di Pace di Reggio Emilia, dichiarandolo definitivamente esecutivo, con tutti i relativi interessi e spese.; condanna l'opponente alla rifusione delle spese e competenze di lite dell'opposizione a favore dell'opposta che liquida in euro 1600,00 per compensi professionali oltre accessori per spese generali e cpa e successive. Sentenza esecutiva ex lege. Salvo gravame.

Reggio Emilia, 21.12.16

IL GIUDICE DI PACE

Dr. Avv. A. Carbognani



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - RE DEPOSITATO IL
13 GEN. 2017
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa CARUSO VALENTINA